

2. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere su un quantitativo superiore all'1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I del presente regolamento.»
- 5) All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio.»
- 6) All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione.»
- 7) All'articolo 10, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Se si constata che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa mediante regolamento un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di cui trattasi.»
- 8) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Qualora si constati che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti o imprecise, salvo casi di errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo successivo di presentazione delle domande di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»
- 9) L'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione